



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-05086 DEI DEPUTATI BELLOMO E CALDERONE (res. n. 484 del 23 maggio 2025)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, i deputati interroganti, traendo spunto dal cosiddetto "*omicidio di Garlasco*" e premessa l'inidoneità dell'attuale disciplina dell'istituto della revisione a tutelare la libertà e la dignità della persona condannata, sollevano specifici quesiti in ordine ad eventuali "*iniziative atte a modificare la fase dell'esecuzione, anche mediante la previsione di forme di sospensione, in via cautelare e temporanea, dell'esecuzione della pena detentiva nei casi in cui emergano, anche prima della formale acquisizione di nuove prove, elementi oggettivi ufficiali che incidono sul giudicato*" e, in generale, volte ad evitare il perdurare dell' "*inaccettabile situazione per cui una persona rimanga privata della libertà personale, mentre la medesima autorità giudiziaria che lo ha in sostanza condannato coltiva, pubblicamente processualmente, il dubbio che possa essere innocente*".

Innanzitutto, l'interrogante nelle premesse sollecita giustamente una riflessione su un tema delicatissimo, quello della funzione effettiva del giudizio di revisione, un giudizio carico di aspettative, tuttavia, troppo spesso frustrate nella prassi dalle incertezze e ambiguità applicative di certa giurisprudenza di legittimità.

L'istituto della revisione dovrebbe rispondere alla esigenza, di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità.

La revisione, infatti, consente di risolvere la contraddizione tra la verità formale del giudicato, che si intende superare, e la verità reale, emersa successivamente da situazioni nuove, non valutate nella sentenza e che, anzi, ne denunciano l'ingiustizia.

Tuttavia, nonostante il progressivo affievolimento del principio dell'intangibilità del giudicato al cospetto del diritto dell'innocente al soddisfacimento della propria istanza di giustizia e alla riparazione dell'errore giudiziario, lo spazio operativo di tale istituto è ancora limitato e dai contorni incerto, con ricadute intollerabili anche e soprattutto sul trattamento esecutivo che potrebbe rivelarsi quantitativamente e qualitativamente diverso.

Sul versante esecutivo, l'ordinamento già contempla, all'articolo 635 c.p.p., la possibilità di sospendere, in qualunque momento, l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, qualora gli elementi nuovi e sopravvenuti siano tali da sottolineare l'innocenza del condannato o l'attenuazione delle esigenze poste alla base delle misure di sicurezza.

In ogni caso, di fronte ad evidenti e pregnanti compromissioni di diritti fondamentali della persona, lo Stato deve farsi carico di questa superiore esigenza di giustizia al fine di limitare quanto più possibile i casi di errore giudiziario e di assicurare una più ponderata decisione sulla privazione o comunque sulla limitazione della libertà personale.

Un primo passo è stato già fatto con la legge 9 agosto 2024, n. 114, con la quale sono state introdotte significative modifiche in tema di misure cautelari di palese ispirazione garantista, quali l'interrogatorio preventivo e la collegialità della decisione sulla richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere.

Con queste innovazioni si è inteso introdurre nel sistema delle misure cautelari un principio di civiltà giuridica ovvero il principio dell'effettività del contraddittorio nella

fase cautelare, quantomeno nei casi in cui non è necessario – per il titolo di reato o per la concretezza dei fatti – che il provvedimento cautelare sia adottato in sua assenza.

La finalità di tali misure è quella di evitare, ove compatibile con la situazione concreta, l'effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adottato senza alcuna possibilità di difesa preventiva, rafforzandone, al contempo, il vaglio dei presupposti con la previsione della collegialità.

Queste misure però non bastano perché i dati degli indennizzi per riparazione di ingiusta detenzione sono ancora troppo elevati per uno Stato di diritto e richiedono un'azione decisa e coraggiosa al fine di assicurare e rendere più effettivo il principio costituzionale del diritto di difesa.

Il Governo proseguirà, quindi, l'attività già avviata con ulteriori revisioni di carattere garantista del meccanismo processuale, allo scopo di pervenire ad esiti processuali quanto più possibile epurati da errori giudiziari e dare risposte adeguate alle esigenze di tutela, che siano espressione dei principi giuridici posti dalla Costituzione a fondamento del nostro Stato democratico.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)